

IUS COMMUNE

Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts
für Europäische Rechtsgeschichte
Frankfurt am Main

XI

Herausgegeben von
DIETER SIMON und WALTER WILHELM



Vittorio Klostermann Frankfurt am Main
1984

Una lectura di Giovanni Bassiano

«Dialectica disputatio» ed esposizione didattica
nella esegesi di un passo dell'Infortiatum

Intorno alla metà del XII secolo si precisano i caratteri delle varie forme del ragionamento scolastico, e si definiscono nei primi commenti ai *Sophistici Elenchi* i vari tipi di *disputatio*¹. La dialettica, come *ars disserendi*, si era differenziata quale tecnica del procedimento razionale non dimostrativo dal complesso della logica e dalla retorica². Anche il metodo dell'argomentazione dei giuristi trova il suo tratto caratterizzante nell'arte della controversia³. Mentre si è approfondito lo studio di essa in alcuni tipi della letteratura giuridica dei glossatori, non si possiedono ancora molti dati per delineare le forme e i modi che la tecnica della

¹ Cfr. L. M. DE RIJK, *Logica Modernorum. A Contribution to the History of Early Terministic Logic*, I, Assen (1962) 83 ss. Sulle traduzioni di testi aristotelici e lo studio della *logica nova* nel XII sec. cfr. B. G. DOD, *Aristoteles Latinus*, in: *The Cambridge History of Later Medieval Philosophy*, Cambridge (1982) 46 s. Anche le parti della *logica vetus* contenenti dottrine degli *Elenchi* non furono utilizzate fino alla riscoperta del testo aristotelico. Uno dei centri di diffusione degli *Elenchi sofistici* è Bologna; su di una disputa riguardo alla loro interpretazione che potrebbe essersi tenuta in questa città fra il traduttore di essi Giacomo Veneto e Alberico, cfr. DOD, cit., 54. Sullo studio delle arti in Bologna nel sec. XII, di cui non si sa molto, cfr. M. HERBERGER, *Dogmatik. Zur Geschichte von Begriff und Methode in Medizin und Jurisprudenz*, Frankfurt/Main (1981) 170.

² Cfr. E. GARIN, *Dialettica e retorica dal XII al XVI secolo*, in: *L'età nuova. Ricerche di storia della cultura dal XII al XVI secolo*, Napoli (1969) 45 ss.; sulla duplicità di significato del termine dialettica cfr. G. OTTE, *Dialektik und Jurisprudenz*, Frankfurt/Main (1971) 8 s.; qui sarà utilizzato soltanto nel senso sopra indicato.

³ Cfr. G. CHEVRIER, *Sur l'art de l'argumentation chez quelques Romanistes médiévaux au XII^e et au XIII^e siècle*, in: *Arch. de philos. du droit*, 11² (1966) 115-147; recentemente L. Mayali, *De usu disputationis au Moyen Âge*, in: *Rechtshistorisches Journal* 1 (1982) 91-94. Sui metodi della giurisprudenza del XII sec. cfr. S. KUTTNER, *The Revival of Jurisprudence*, in: *Renaissance and Renewal in the Twelfth Century* (edd. R. L. BENSON, G. CONSTABLE), Oxford (1982) 310 ss.

disputatio può aver incontrato presso i giuristi bolognesi anche nell'ambito dell'esposizione didattica⁴.

Per questo mi sembra interessante l'esempio che ci è offerto da un testo attribuito a Giovanni Bassiano, nel quale la *dialectica disputatio* è proposta nel corso dell'esposizione di un frammento dell' *Infortiatum*.

Non è il caso forse di ribadire l'importanza dell'opera di Giovanni per il successivo evolversi delle dottrine giuridiche dei glossatori e di insistere sulla sua probabile formazione di artista⁵. In Giovanni la dialettica e i metodi di indagine comuni alla scolastica di quel periodo⁶ sono lo strumento dell'esegesi didattica della fonte giuridica. Questo è il dato che emerge dal testo di cui propongo l'edizione: la *lectura* del § *Vtrum* della legge *Si is qui ducenta* [= D. 34.5.13(14).3].

Ho potuto individuare cinque testimoni di questa *lectura*:

a) MS Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chis.E.VII. 218, f. 82rb = C⁷.

⁴ In particolare sulle *quaestiones* cfr. M. BELLOMO, Legere, repetere, disputare. Introduzione a una ricerca sulle "quaestiones" civilistiche, in: Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle università medievali, I, Reggio Calabria (1974) 13-81. Per una analisi delle tecniche d'insegnamento, cfr. M. BELLOMO, Saggio sull'università nell'età del diritto comune, Catania (1979) 59-79; P. WEIMAR, Die legistische Literatur und die Methode des Rechtsunterrichts der Glossatorenzeit, in: *Ius Commune*, 2 (1969) 47 ss. Per un primo studio della tecnica della *disputatio* nella *Lectura* di Azzone, cfr. CHEVRIER, op. cit. 138-140; sui rapporti fra *quaestio* e *lectura*, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, Le 'Quaestiones super Codice' di Pillio da Medicina, in: SDHI 39 (1973) 258 ss.; interessanti considerazioni anche per l'ambiente bolognese e sull'uso delle *quaestiones* come strumento per svecchiare la didattica da parte del Bassiano ora in E. CORTESE, Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo, in: Legge, giudici, giuristi (= Atti Convegno, Cagliari 1981), Milano (1982) 98 e n. 9 (visto quando questo lavoro era purtroppo già in bozze).

⁵ Cfr. E. M. MEIJERS, Sommes, lectures et commentaires, in: *Etudes d'histoire du droit*, III, Leiden (1959) 243. Su Giovanni artista, cfr. per tutti E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, I, Milano (1962) 217 e BELLOMO, Legere, repetere, disputare, cit. 47 s.

⁶ Sui rapporti fra arti liberali e giurisprudenza cfr. S. KUTTNER, Revival, cit. 310; E. CORTESE, Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale, in: *Università e società nei secoli XII-XVI* (= Atti Convegno Internazionale, Pistoia 1979), Rastignano (1983) 219-225 sul passaggio dallo stile delle arti all'affermarsi di una logica giuridica all'inizio del sec. XIII.

⁷ In questo manoscritto costituisce il primo testo di quella che fu denominata dal SECKEL "Collectio Chisiana I"; cfr. E. SECKEL, *Distinctiones Glossatorum*, in: *Festschrift für Ferdinand von Martitz*, Berlin 1911, 389; l'indicazione del solo explicit con un errore di trascrizione è ripresa da ROSSELLO,

b) Scomposta in due glosse (Gl. *ad v. Vtrum ita* e Gl. *ad v. Non ideo*) e incorporata nell'Apparato di Ugolino sull'*Infortiatum*:

MS Leipzig, Universitätsbibliothek, 874, f. 119va-b (anno 1226) = L.

MS Arras, Bibliothèque Municipale, 842, f. 85(120) va-b (sec. XIII in.) = Ar.

MS Angers, Bibliothèque Municipale, 336, f. 123rb-va (sec. XIII 1.) = An.

MS Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat 11157, f. 160va-b (sec. XIII medies) = V⁸.

Il testo si presenta in una unica redazione. Nei quattro testimoni dell'Apparato è riscontrabile una tradizione soltanto in parte divergente da quella del Chigiano. Da una analisi di 26 varianti significative è stato possibile determinare alcune affinità fra i manoscritti di Ugolino nella parte dell'Apparato interessante la *lectura*⁹: possono essere raggruppati in due coppie, ArL/AnV; V si allontana maggiormente da tutti gli altri; An si pone ad uno stadio intermedio fra ArL e V¹⁰.

Nel MS Chis.E.VII.218 il testo è siglato "Jo.b.". La testimonianza di Odofredo¹¹ nella lettura dello stesso paragrafo conferma questa attribu-

Dissensiones Dominorum, Lanciano (1890) 38. Il Chis. E. VII. 218 è uno dei codici dei glossatori più studiati, per una descrizione del suo contenuto e l'ampia bibliografia rinvio a G. DOLEZALEK, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600, Frankfurt/Main 1972. La parte della miscellanea in cui è riportata la *lectura* non può attribuirsi a prima del sec. XIII in. (alla stessa carta oltre alla "Summula de regula catoniana" di Bulgaro compaiono anche frammenti con la sigla di Azzone).

⁸ Per il codice di Leipzig cfr. HELSSIG, Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek zu Leipzig, 1905, 4-5; per una descrizione degli altri manoscritti di Ugolino si vedano le indicazioni di DOLEZALEK, Index manuscriptorum veterum Infortiatum, in questo volume di Ius Commune, 282 ss. e di H. VAN DE WOUW, Zur Textgeschichte des Infortiatum, ibid. 251, cui si rinvia anche per gli ulteriori testimoni parziali di questo Apparato; in An Ugolino costituisce il secondo strato di glosse.

⁹ Per una definizione di variante significativa cfr. A. BELLONI, Le collezioni delle "Questiones" di Pillio da Medicina, Ius Commune 9 (1981) 45. Questo Apparato di Ugolino non è stato ancora studiato criticamente, comunque dall'analisi effettuata su queste due glosse non si possono certo trarre conclusioni valide riguardo alla sua tradizione, non essendo il campione sufficientemente rappresentativo.

¹⁰ Mi sono limitato ad indicare i risultati di maggior interesse. L'analisi delle affinità fra ArL e An ci indica soltanto dei fenomeni di contaminazione e l'appartenenza di Ar e L probabilmente ad una stessa fase della tradizione.

¹¹ *Odofredi...* elucidatio in novem posteriores libros Infortiatum, Lugduni 1550, f. 65ra-66ra. Odofredo cita Giovanni accostandolo ad Azzone che ne

zione al Bassiano. Infatti oltre a sottolineare il carattere dell'esposizione di Giovanni¹², riferisce un particolare della trattazione che non si ritrova in altri autori: il problema della promessa del fatto di un terzo¹³. Niccolò Furioso, invece, nel corrispondente testo di commento non cita il Bassiano¹⁴.

Questa scrittura non contiene elementi di datazione. Se accettiamo la sua attribuzione a Giovanni, in base agli scarsi dati biografici conosciuti non sarebbe comunque possibile la fissazione di un *terminus ad quem* certo. Tuttavia se si ammette che il Bassiano avrebbe trascorso l'ultimo periodo della sua vita in Inghilterra, la *lectura* potrebbe essere riportata ad un momento anteriore alla sua partenza dall'Italia e quindi approssimativamente a prima dell'ultimo decennio del secolo XII¹⁵.

Nella tradizione manoscritta questo testo non è accompagnato da

avrebbe seguito in parte la dottrina, non nomina invece Ugolino. Dell'Apparato di Azzone sull'Infortiatum sono noti soltanto dei frammenti: cfr. VAN DE WOUW, Zur Textgeschichte cit., che non contengono la parte interessante D. 34, 5, 13, cfr. DOLEZALEK, Index cit. Per i manoscritti completi dell'Infortiatum contenenti frammenti azzoniani (MSS Montpellier H. 80; Oxford St. John's College 24; Troyes 408; Siena I. IV. 6) la ricerca ha dato esiti negativi.

¹² Op. cit. f. 65vb: "Or Signor dominus Johannes cum sua dialectica visus est subtilizare", parafrasi della frase introduttiva della *dialectica disputatio* nella *lectura* (cfr. lin. 26).

¹³ Cfr. op. cit. f. 66ra; il particolare è invece tralasciato nel *Casus longus* di Viviano, il quale cita all'inizio "Iohannes et Azo et alii", riportando nella *positio casus* gli esempi della Glossa ordinaria. La sua testimonianza non è molto attendibile: cfr. VIVIANUS TUSCUS, *Casus longi*, s.l.a. (= Hain 67), f.kk VIra-b. Una *positio casus* con la allusione alla promessa del fatto di un terzo come nella *lectura* di Giovanni non ho potuto riscontrarla in altra fonte.

¹⁴ Il testo del *reportator* di Giovanni è in MS Paris, BN, lat. 4601, f. 63ra-b, siglato "nj" (f. 63va), in F.C. von Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, III (1834) 739 s. (Anhang VIII n. 174), considerato anonimo. Per una descrizione del contenuto del manoscritto cfr. E. M. MEIJERS, *Sommes, lectures et commentaires*, cit. 242 n. 115; per una discussione dei problemi di attribuzione e analisi tipologica attinenti alle reportationes/commenta del Furioso cfr. P. WEIMAR, *Die legistische Literatur*, cit. Alcuni temi teorici sono analoghi a quelli contenuti nella lettura del Bassiano. Una analisi più approfondita dei testi sia di Niccolò che di Odofredo e Viviano non può essere svolta in questa sede.

¹⁵ Questo nuovo indizio biografico è stato proposto in base ad una testimonianza di uno scolaro di Francesco Accursio e con delle convincenti considerazioni da L. MAYALI, *Johannes Bassianus — Nachfolger des Vacarius in England?*, in: ZSSr TA 99 (1982) 317-325, a cui rinvio anche per le ulteriori notizie in particolare sulla non conoscenza della data della morte di Giovanni: cfr. op. cit. 321. Riguardo alla mia ipotesi di datazione del testo mi pare che non ci siano elementi per escluderla.

alcun titolo¹⁶. Ho scelto la denominazione *lectura* prendendo lo spunto dall' indicazione di Odofredo, priva quindi della valenza tipologica attribuitale dalla critica moderna¹⁷. Pur nel suo significato medievale di atto esegetico¹⁸, il termine *lectura* mi è sembrato qualificare meglio questo testo che ha avuto una ricezione in forma autonoma prima di essere accolto nell'Apparato di Ugolino¹⁹.

Questa *lectura* si riferisce ad un frammento di Giuliano [34.5.13 (14).3]²⁰, che è noto ai glossatori anche in forma diversa dal testo della Vulgata. La sua *emendatio* costituisce un tema costante connesso alla sua esegesi²¹. I problemi che il passo del Digesto solleva riguardano l'interpretazione di atti negoziali e in particolare l'ermeneutica di formule che introducono una pluralità di condizioni poste in forma disgiuntiva (*si illud aut illud*) o indefinita (*si quid eorum factum non erit*)²².

Prima di passare ad analizzare più da vicino il contenuto del testo del Bassiano è il caso di premettere quale fosse la *lectura* secondo la *littera antiqua*, che contiene la formula negativa 'si illud aut illud factum non erit'²³: "neutro facto non committitur stipulatio; aliquo

¹⁶ Solo una rubrica con l'indicazione della fonte si trova in C.

¹⁷ Non ho inteso definire se si tratti di una *reportatio* o escludere che si tratti di un *commentum* nel senso di MEIJERS, op. cit. 235.

¹⁸ Indicazioni sul punto in S. CAPRIOLI, Per uno schedario di glosse preacursiane, in: Per Francesco Calasso, Roma (1978) 86 s. n. 6; sulle *lecturae* come tipo e la loro connessione all'attività di Giovanni ibid. 140 n. 3.

¹⁹ L'ipotesi inversa mi sembrerebbe comunque improponibile in base a dei criteri di semplice evidenza testuale, infatti nell'apparato di Ugolino la Gl. *ad v. Vtrum ita* termina con una *questio* priva di *responsio* e la Gl. *ad v. Non ideo* inizia con: "Respondit".

²⁰ Cfr. J. MIQUEL, Stoische Logik und Jurisprudenz, in ZSt RA 87 (1970) 85 ss., su D. 34.5.13.2-6 p. 103-119, il quale vi ha rilevato esempi di logica proposizionale stoica; div. R. KNÜTEL, Stipulatio poenae, Köln-Wien (1976) 86 s.

²¹ Cfr. ODOFREDUS, loc. cit.

²² La definizione 'indefinita' è ripresa da Odofredo.

²³ Il § *Vtrum* secondo la Vulgata ha il seguente tenore: "Utrum ita concipias stipulationem 'si illud aut illud factum non erit' an hoc modo 'si quid eorum factum non erit, quae ut fierent, comprehensa sunt'; hoc interest, quod quamvis altero facto verum sit hoc aut illud vere factum esse, non ideo tamen verum erit 'hoc aut illud factum non esse'. Nam simul ea possunt esse vera, quamvis inter se contraria sunt, quia cum significatio non ex universo, sed ex aliquo sumitur, si veri aliquid inde sit, veram efficit totam orationem... Animadvertendum igitur est quid sit de quo quaeritur. Nam cum ita concipio 'Si illud aut illud non fuerit' quaeri debet, an aliquid factum non sit. Illius effectus hic est ut neutrum fiat, huius autem, ut utrumque fiat; nec in illo prodest aliquid non fecisse, si aliquid factum sit, neque in hoc aliquid fecisse,

facto committitur", cioè 'la *stipulatio poenae* acquisterebbe efficacia, e la somma pattuita sarebbe esigibile, nel caso che un termine della condizione posta in forma disgiuntiva si verificasse; non acquisterebbe efficacia, nel caso che nessuno dei due si verificasse'. Il Bassiano cerca di svelare dialetticamente i limiti logici e terminologici di essa.

Nella esposizione di essa Giovanni, dal punto di vista giuridico, riconnette il problema ad un caso tipico di applicazione della *stipulatio poenae* ricavato anche nella sua formulazione dai testi più sotto citati del Digesto (D. 45.1.49; 45.1.50; 45.1.83; 45.1.38), cioè una *stipulatio habere licere* e *ire agere*. La fattispecie si presenta nella pratica in connessione ad un trasferimento del possesso di un fondo che comporti anche l'esercizio di una servitù prediale di passaggio nel fondo attiguo del vicino. La *stipulatio habere licere* non contiene alcuna garanzia per l'evizione, e questa a sua volta si configurerebbe come una promessa del fatto di un terzo. Analogamente anche la promessa di un esercizio indisturbato della servitù di passaggio presenterebbe lo stesso carattere. Per la validità di questo negozio si dovrà concludere la stipulazione di una pena pecuniaria ("sic enim factum alienum inutiliter promittitur nisi pena ad id aliquis astringatur"). Il porre la questione in questi termini implica la considerazione di obblighi di non fare nella loro formulazione negativa in connessione alla formula contrattuale, anch'essa in forma negativa: "si illud aut illud factum non erit".

Cerchiamo di seguire il ragionamento del Bassiano nella descrizione delle incongruenze logiche cui porterebbe l'accettare nella sua formulazione la *lectura secundum antiquam litteram* da lui così descritta: "Neutro facto non committitur stipulatio, aliquo facto uel quia rem aduocauit uel quia inpediuit committitur". Più che le soluzioni proposte è interessante il metodo dell'argomentazione seguito nell'articolarsi della *disputatio dialectica* ("si subtilius ad rem accedamus et dialectica disputatione rem discutiamus").

Il verificarsi della condizione ("si illud aut illud factum non erit") è ricondotto alla questione della verità dell'enunciato "hoc aut illud factum a te non esse". L'interpretazione esposta precedentemente è riproposta in forma argomentativa: posto "alterum factum", "set alterum non

si aliquid factum non sit" (cito dall' ed. Ven. 1627 soltanto le parti rilevanti per il Bassiano). Questa interpretazione è ricavabile anche dalla Glossa ordinaria.

est factum", "committitur"; la stipulatio acquista efficacia, e perchè questo non avvenga è necessario "neutrum factum". A questo argomento è contrapposto il seguente ricalcato sul ver. *Quod quamvis*: "altero enim facto uerum est 'hoc aut illud factum esse', ergo altero non facto uerum est 'hoc aut illud factum non esse'"²⁴. Lo si potrebbe ricondurre ad un *locus* così descritto nella definizione di Abelardo: "ad affirmationem et negationem eiusdem non sequitur idem consequens"²⁵.

Segue l'indicazione della regola della disgiunzione: "omnis disiunctiva uera est cuius altera pars est uera, ergo stipulatio committitur cum conditio stipulationis extiterit: quod uerum est"²⁶. Si procede alla discussione degli argomenti ripartendola in *sic* e *non*, come metodo ordinario del procedimento tipico della *disputatio*.

Attraverso l'uso del *locus ex habitudine subalternarum*, che porterebbe a conclusioni false, il Bassiano pone in luce il vizio terminologico del primo argomento:

"stipulatio committitur cum 'hoc aut illud factum non est', set pone neutrum factum est..., ergo alterum factum non est, ergo stipulatio committitur". Questo è falso in base allo stesso § *Vtrum* e il ragionamento è definito "cauillatio"²⁷. L'ambiguità terminologica di esso è chiarita nel

²⁴ L'argomento è ricavato probabilmente da una glossa siglata R(ogerus): (Gl. ad v. *non esse*) "Nam 'uno facto' uerum est 'hoc aut illud factum esse' et 'uno non facto' similiter uerum est 'hoc aut illud factum non esse'", cfr. MS Bamberg SB, Jur. 14, f. 138ra (2° strato); senza varianti di rilievo anche in: MS Angers BM 336, f. 123rb (1° strato); MS Bamberg SB, Jur. 15, f. 118va; MS Leiden UB, d'Ablaing 1, f. 91ra (2° strato); con un guasto in MS Wien ÖNB 2261, f. 152vb (2° strato); per la descrizione di questi manoscritti cfr. DOLEZALEK, *Index cit. ibid.* e VAN DE WOUW, *Zur Textgeschichte cit.* 250 s.

²⁵ Cfr. P. ABAELARDUS, *Dialectica*, ed. L. M. de Rijk, Assen (1970) 274,6 s. e 290,14s. fra le specificazioni del *locus ab antecedenti et consequenti*.

²⁶ In una forma praticamente identica si ritrova questa definizione anche nella *Ars Meliduna*, cfr. L. M. DE RIJK, *Logica Modernorum*, cit., II 1., Assen (1967) 334; questa definizione è data dall'autore della *Ars* come correttivo dell'impostazione boeziana del problema della disgiunzione; Boezio si avvale soltanto della disgiunzione esclusiva: cfr. sul problema della disgiunzione nei glossatori e per una per una descrizione della teoria boeziana, G. OTTE, *Dialektik und Jurisprudenz*, cit. 142 ss.

²⁷ Nel lessico dei giuristi *cavillatio* corrisponde a *fallacia*, cfr. OTTE, op. cit., 166 n. 59; i quattro testimoni di Ugolino aggiungono "in uerbis" intendendo probabilmente riferirsi ad una "*fallacia secundum locutionem*" secondo la classificazione delle fallacie degli *Elenchi sofistici*. Un passo analogo senza il riferimento alla *cavillatio* si trova anche nella Glossa ordinaria. Si deve precisare che in essa ci sono due Gl. *Vtrum ita*, una *antiqua* e una *nova* (secondo

successivo *non*: "Cum enim neutrum fecit, utrumque fecisse dicitur quia 'factum' pro 'non facto quod non' ponitur; et altero non facto quod facere debebat committitur stipulatio ac non facto quod non facere debebat non committitur, et neutra quidem"²⁸.

Nella seconda parte del *non* è posto in discussione il secondo argomento: "altero facto" è vero 'hoc aut illud factum esse', ma può essere anche che "alterum factum non sit". E viceversa "altero non facto" e "altero facto" è vero 'hoc aut illud factum non esse', in base alla definizione della disgiunzione²⁹.

Si passa alla *quaestio*, posta sinteticamente, perchè consiste nella ripresa dei problemi lasciati irrisolti nella discussione degli argomenti. La *responsio* è costituita dal rinvio al ver. *Non ideo*, e nella *expositio* ne è ripresa la terminologia e la problematica: "propter id factum, nam huius 'hoc aut illud factum non est' non est uera ratio, quia aliquod eorum factum est, set quia aliquod non est factum" e: "huius 'hoc aut illud factum est' non est uera propter non factum, set propter factum". La condizione di verità dell'uno e dell'altro enunciato non è la stessa, quindi essi non sono fra loro contrari: "ergo ob id quod est una uera non est uera altera, porro non sunt iste propositiones contrarie... set diuerse", riprendendo un luogo comune delle *solutiones contrariorum*³⁰.

la descrizione di Bartolo), la *antiqua*, nella quale sono presenti dei brani analoghi al testo del Bassiano, compare normalmente nelle edizioni per seconda. Si potrebbe avanzare l'ipotesi in base alla testimonianza di Odofredo (cfr. n. 11), che questa glossa riprenda del materiale azzoniano; infatti Azzone avrebbe seguito l'esegesi di Giovanni, ma con una diversa *positio casus*. La *glossa nova* non compare sempre nei manoscritti della metà del sec. XIII.

²⁸ In un tenore analogo si ritrova questo passo anche nella Glossa ordinaria (cfr. n. 27).

²⁹ Anche in questo caso lo spunto è ripreso probabilmente da una glossa siglata R(oegerius): (Gl. ad v. *totam*) "... 'uno solo facto' et 'hoc aut illud esse' et 'hoc aut illud non esse factum' uerum est", cfr. MS Angers BM 336, f. 123rb (1° strato); MS Bamberg SB, Jur. 15, f. 118 va; MS Leiden UB, d'Ablaing 1, f. 91ra (2° strato); con l'intervento di guasti anche in: MS Bamberg SB, Jur. 14, f. 138 ra (2° strato); MS Wien ÖNB 2261, f. 153ra (2° strato); cfr. n. 24.

³⁰ Su questo luogo cfr. H. DE LUBAC, A propos de la formule: *diversi sed non adversi*, in: *Recherches de science religieuse* 40 (1952) 27-40; sull'importanza di questi procedimenti argomentativi nella giurisprudenza cfr. S. KUTTNER, op. cit. 310-311; tuttavia la frase del Bassiano non si riferisce alla *solutio* di un apparente conflitto fra *auctoritates*. Il contesto al quale è da riportare questo passo è reso esplicito in una *Eliteglosse* siglata B(ulgarus) in: MS Bamberg

Analoghe considerazioni riguardo alla formulazione di obblighi di fare e non fare sono sinteticamente introdotte rispetto all'altra formula negoziale: "si quid eorum factum non erit", che presupporrebbe la assunzione di una pluralità di obbligazioni non poste in maniera alternativa. In fine la proposta dell'emendazione testuale: togliendo il *non* della prima formula, a motivo del quale si adducevano gli esempi degli obblighi di non fare, il senso del paragrafo risulterebbe chiaro³¹.

Dopo questa descrizione dell'articolarsi nella *lectura* della *dialectica disputatio* è forse opportuno cercare di delineare il senso di questa espressione. Ho già accennato come intorno alla metà del secolo XII vengano definendosi le varie forme di *disputatio*. Il testo chiave per la *disputatio dialectica* è costituito da "Sophistici Elenchi" 165b3: "Dialectice sunt collective contradictionum ex probabilibus".

Interessanti elementi di chiarimento si possono trarre dalla definizione di *disputatio dialectica* di Giacomo Veneto, come è riportata in maniera sintetica nelle "Glose in Sophisticos Elencos" (1140-1150 ca.)³²: "Magister Iacobus sic exponit: 'dialectice sunt collective contradictionis, idest sunt collective utriusque partis, affirmationis scilicet et negationis' ". E

SB, Jur. 15, f. 118va: "Nam simul vero possunt esse 'alterum factum esse', 'alterum factum non esse', sicut et illa: 'homo albus et non albus est'" (la glossa è senza segno di richiamo e potrebbe risultare probabilmente dalla fusione di più glosse anteriori a Rogerio; su questo genere di "apparati" cfr. VAN DE WOUW, op. cit. 274 s.). L'esempio riportato in questa glossa è una fallacia; è proprio nella trattazione delle fallacie delle opposizioni fra proposizioni, che emerge il tema della diversità che esclude l'opposizione nel commento di Boezio al De interpretatione di Aristotele, in riferimento alla citazione degli Elenchi Sofistici, cfr. sul punto i testi riprodotti in DE RIJK, op. cit., I, 24-28. Nel testo di Giovanni però le proposizioni in apparente opposizione sono due ipotetiche. Questi sono temi connessi ad una nuova categoria di proposizioni: le "hypotheticae compositae", in quegli stessi anni introdotte nei trattati di logica, cfr. Ars Meliduna III B 33 in DE RIJK, op. cit., II 1., 353; sono proposizioni condizionali composte di termini ipotetici.

³¹ Non posso entrare nei dettagli dei problemi connessi all'emendatio; va osservato che la proposta del Bassiano è attribuita da Ugolino e Accursio a Rogerio, mentre una parte consistente della tradizione parrebbe attribuirne a quest'ultimo un'altra, testimoniata anche dal Furioso: cfr. Savigny, Geschichte cit. ibid. (cfr. n. 14).

³² Cfr. "Glose in Aristotilis Sophisticos Elencos", in: DE RIJK, op. cit. I, 202; in maniera più estesa l'opinione di Giacomo Veneto è riportata anche nella "Summa Sophisticorum Elencorum", cfr. DE RIJK, op. cit., I, 273; su questi due testi, cfr. op. cit., I, 83 ss. (cfr. n. 1).

l'autore della glossa aggiunge: "Sed secundum hoc iam pauce essent dialectice disputationes". Nonostante lo scetticismo dell'anonimo glossatore di scuola albericiana, la posizione di Giacomo è ripresa e resa esplicita nel compendio di logica denominato *Ars Meliduna* (ante 1180)³³: "Est autem dialectica collectiva contradictionis, quia dialectici est conari etiam ad falsam partem ut ad veram et ad eam inducere argumentum probabile, verum secundum formam".

E' questa la *methodus* seguita anche nella lettura, che costituisce la struttura stessa della trattazione. I *probabilia* con i quali il Bassiano opera, sono, oltre la *lectura secundum antiquam litteram*, le opinioni dottrinali esposte in glosse più antiche allo stesso passo dell'*Infortatium*, probabilmente di Rogerio, dalle quali è tratto il materiale per la posizione degli argomenti³⁴.

Rimangono da decifrare gli strumenti logici operativi che costituiscono i vari elementi del discorso dialettico complessivo. Una chiave di lettura può esserci fornita da un'altro passo della *Ars Meliduna*³⁵:

"...dialectica communis dicitur esse ad omnes alias artes propter speculationem forme sive propter ipsius locos, a quibus elici possunt argumenta in qualibet facultate. Quilibet enim artifex modum inferendi accipit a dialectica, materiam vero a propria disciplina. Nam per artem propositam scit quis eligere propositiones ad proprium finem idoneas... Singularum etiam disciplinarum circa quas agitur est considerare utrum vera an falsa sumpta..., dialectica prestante scientiam consecutionis illati ad sumpta, idest utrum ex premissis accidat...".

A questa descrizione dell'anonimo della scuola di Melun possono veramente essere ricondotti gran parte dei procedimenti argomentativi seguiti anche dal Bassiano. L'esempio più chiaro è forse quello dell'uso del *locus ex habitudine subalternarum*³⁶. Infatti in base ad un postulato di carattere giuridico "neutrum — non comittitur" si indica la falsità delle conclusioni cui porterebbe l'applicazione di questo *locus*, la cui

³³ Cfr. *Ars Meliduna* IV 28, in: DE RIJK, op. cit. II 1., 379.

³⁴ Cfr. n. 24 e 29. Sul significato di "probabilis", cfr. OTTE, op. cit. 187, e BELLOMO, Legere, repetere, disputare, cit. 43 ss. e Saggio, cit. 60 ss.

³⁵ Cfr. *Ars Meliduna*, loc. ult. cit.

³⁶ Su questo *locus*, cfr. *Ars Meliduna* III B 25, in: DE RIJK, op. cit., II 1., 350, sul problema della topica in questo trattato, cfr. J. PINBORG, Logik und Semantik im Mittelalter, Stuttgart-Bad Cannstatt (1972) 71-75.

validità come schema inferenziale non è contestata. La fallacia è dovuta ad una equivoca posizione dei predicati dell'argomento come è rilevato nel successivo *non*.

Una accezione della dialettica di questo tipo richiede anche una precisazione del senso della topica e dell'uso, che di essa ne è stato fatto nella *lectura*. Nel corso della descrizione del procedimento argomentativo ho fatto riferimento ad alcuni *loci* applicati o semplicemente presupposti. In base alla loro tipologia sono riconducibili ad un denominatore comune: come *maxima propositio* presupposta nella posizione degli argomenti e *habitus propositionum* per la discussione di questi e per la verifica della verità degli enunciati, sono considerati regole delle *consequentiae* cui è necessario riferirsi in una argomentazione che non si svolge entro schemi dimostrativi (*argumentatio localis*)³⁷.

Per ulteriori osservazioni sull'uso di questa *argumentatio localis* è necessario tener conto di altri elementi contenuti nella *lectura*: il punto di partenza della *dialectica disputatio* e il suo punto di arrivo nella *expositio*. L'inizio è costituito dalla trasformazione della proposizione condizionale "si hoc aut illud factum non erit, dabis c." in un argomento nel quale si riporta il problema del verificarsi della condizione alla verità del *dictum* della proposizione (attraverso la *appellatio dicti*): "perinde est ac si dixissem 'dabis c.' cum vere poterit dici 'hoc aut illud factum a te non esse'"³⁸. La questione è stata posta quindi fin dal principio in termini

³⁷ E' un dato interessante per ricondurre il testo del Bassiano agli indirizzi della scolastica di quel periodo. Il progressivo abbandono della teoria dei *loci* di Boezio, che fortemente influenzata dalla tradizione retorica ciceroniana attribuisce loro principalmente funzione inventiva, è il prodotto di una maturazione interna alla *logica vetus*, cfr. E. STUMP, *Dialectic in the Eleventh and Twelfth Centuries: Garlandus Compotista*, in: *History and Philosophy of Logic*, I (1980) 1-18; tendenze analoghe a quelle rilevabili in Garlando verso una teoria dei *loci* come mezzo di verifica della verità delle proposizioni condizionali e del sillogismo ipotetico sono presenti anche in parte dei trattati di logica della seconda metà del sec. XII editi da DE RIJK (op. cit.), cfr. E. STUMP, *Topics: their Development and Absorption into Consequences*, in: *The Cambridge History of Later Medieval Philosophy*, cit. 273-281. Sulla *argumentatio localis*, cfr. PINBORG, op. cit., 69 s.; sulla teoria della *maxima propositio*, cfr. N. J. GREEN-PEDERSEN, *The Doctrine of 'maxima propositio' and 'locus differentia' in the Commentaries from the 12th Century on Boethius "Topics"*, in: *Studia Mediewistyczne* 18 (1977) 125-163.

³⁸ Sulla *appellatio dicti*, cfr. A. MAIERÜ, *Terminologia logica della tarda scolastica*, Roma (1972) 123 ss.; G. NUCHELMANS, *Theories of the Proposition: Ancient and Medieval Conceptions of the Bearers of Truth and Falsity*, North-

di significato della proposizione condizionale. E' al *dictum* infatti che sono da attribuire i valori di verità ³⁹.

Nella *expositio* sono indicati i criteri per stabilire la verità dell'uno ("hoc aut illud factum non est") e dell'altro ("hoc aut illud factum est") enunciato. Questi criteri sono tratti dal testo del paragrafo: "quod, quamvis altero facto verum sit hoc aut illud vere factum esse, non ideo tamen verum erit hoc aut illud factum non esse".

Si potrebbe dire che il brano dell'*Infortiatum* è stato considerato come un *locus*, come la formulazione di una *habitus propositio*, in base alla quale si ristabilisce un corretto rapporto semantico fra i predicati: "aliquid non est factum — hoc aut illud factum non est" e "factum — hoc aut illud factum est". L'*argumentatio localis* come mezzo di verifica della verità degli enunciati si delinea anche come individuazione della corretta relazione semantica fra i predicati di essi.

In effetti nella *expositio* la terminologia è ripresa dal testo citato, ma in parte corretta: "nam huius 'hoc aut illud factum non est' non est uera ratio, quia aliquid eorum factum est, set quia aliquid non est factum". Questa integrazione ci riporta ai termini in cui è stata posta la questione all'inizio, cioè al problema del significato della proposizione condizionale. Infatti il termine *ratio* in questo contesto deriva dalla definizione boeziana di *argumentum*: "ratio rei dubiae faciens fidem" ⁴⁰, e l' *argumentum* è da considerarsi appunto il *dictum* di una proposizione ipotetica ⁴¹.

In questo mi è parso di cogliere il senso della *disputatio* in Giovanni:

Holland (1973) 174; PINBORG, op. cit., 57; sul *dictum* come correlato mentale della proposizione cfr. MAIERÙ, op. cit., 128.

³⁹ Sul *dictum* come condizione di verità della proposizione, cfr. NUCHELMANS, op. cit., 159 s. (in Abelardo), 172 s. (nei trattati del sec. XII).

⁴⁰ Cfr. G. ED. DEMERS, Les divers sens du mot "ratio" au Moyen Age. Autour d'un texte de Maître Ferrier de Catalogne (1275), in: Etudes d'histoire littéraire et doctrinale du XIIIe siècle, I (1932) 112; la definizione deriva da Cicerone, cfr. OTTE, op. cit., 164; per i significati storico-giuridici del termine *ratio*, cfr. CORTESE, La norma giuridica, cit., I, 278-296 e dello stesso autore Legisti etc., cit., 229.

⁴¹ Per es. nell'*Ars Meliduna* IV 20, in: DE RIJK, op. cit., II 1., 375, sono riportate alcune di queste teorie dell' "argumentum"; sulle varie connessioni fra *argumentum* e *dictum*, cfr. NUCHELMANS, op. cit., 160 (Abelardo), 170 (trattati); queste teorie trovano il loro fondamento nella distinzione boeziana fra *argumentum*, come contenuto mentale, e *argumentatio*, come espressione, cfr. op. cit., 125-126.

la dialettica come *ars communis* è lo strumento dell'ermeneutica del testo giuridico. Essa si impone quindi come il metodo di una disciplina che non può seguire schemi dimostrativi o empirici, perchè è in primo luogo esposizione didattica di un testo.

Nell'edizione della *lectura* mi sono attenuto ai criteri esposti da STEPHAN KUTTNER⁴² per la edizione dei testi vivi, anche per quanto riguarda la normalizzazione delle varianti ortografiche.

Ho scelto a base della trascrizione C, nel quale sono presenti caratteri risalenti probabilmente ad una tradizione anteriore all'inserimento del testo in un apparato di glosse, emendando secondo i criteri di una "recensione aperta".

⁴² Cfr. *Traditio* 15 (1959) 452-464; alcuni correttivi sono stati imposti dagli usi redazionali di *Ius Commune*. La collazione di Ar non è completa per le linee 38-52, perchè il margine del foglio non era leggibile nel microfilm.

* Ringrazio il prof. Domenico Maffei e il dr. Gero Dolezalek per consigli e aiuti nel corso della stesura di questo saggio e della messa a punto dell'edizione.

<IOANNIS BASSIANI LECTURA>

ff. de rebus dubiis, l. Si is qui <ducenta>

§ Vtrum

Casus huius §: quia libri diuersam litteram habent diuersis modis ponitur. Et primo legamus secundum antiquam litteram que continet scilicet 'non' ita: 'si hoc aut illud factum non erit'. Stipulatus sum a Titio aliqua non fieri, uerbi gratia per eum non fieri quominus rem istam michi habere liceat et per eum non fieri quominus michi ire agere per agrum suum liceat. Nec decipiatur audiens, quia unaqueque harum stipulationum non simplex abnutium continet immo et facere et non facere. Qui ita promittit tenetur, ut ff. de uerb. obl. Inter stipulantem¹ et l. In illa² et l. Cum filius § In hac³. Lege: porro se obligat ut ipse faciat michi licere habere, non etiam promittit alium facturum, ut michi habere liceat. Sic enim factum alienum inutiliter promittitur, nisi pena ad id aliquis astringatur, ut ff. de uerb. obl. l. Stipulatio ista⁴. Stipulatus ergo sum michi habere licere et per eum non fieri quominus eam, et si

1 D.45.1.83 2 D.45.1.50 3 D.45.1.49.2 4 D.45.1.38.

1 §] l. C 1 litteraturam C 1 habent] etc. *add.* AnArLV 3 sci-
 licet *om.* V, *ante* si *tr.* AnArL 3 'non' ita] 'non erit' AnArLV 3 'si —
 erit' *om.* (*homoiotel.*) V 4 a Titio] actio An, a *om.* C 4 aliquam ArL 5
 rem — quominus *om.* (*homoiotel.*) AnV 5 licet C 5 et] uero *add.*
 Ar 6 agere ire *tr.* C 6 agrum] *acr(u)m* C 6 suum *om.* Ar 7
 unaqueque] unaquaque C 7 abnutium] abrenuntiauit C, abnuttium
 Ar, *om.* AnV 8 Qui] quia AnArL 8 ff.] *infra* AnArLV 9 sti-
 pulantem] in prin. *add.* AnArLV 9 et] *om.* Ar 9 l.¹ *om.* ArC
 10 Lege *om.* AnArLV 10 ut] nisi AnArLV 10 michi] nichil V
 10 licere] placere *add.* C 11 promittit *om.* An 11 alium facturum] aliud
 facturum (factum V) AnV 11 ut] hoc *add.* L 11 habere liceat] licere
 habere debeat C 13 estringatur L 13 ff.] *infra* AnArLV 13 uerb.
om. L 13 l. *om.* AnArLV 13 Stipulatio ista] in prin. *add.* An
 ArLV 13-14 sum ergo *tr.* AnLV, ergo *post* michi *tr.* Ar 14 michi]

- 15 omnia non fierent, stipulatus sum penam ita scilicet: 'si hoc, scilicet michi habere licere, aut illud factum non fuerit, scilicet per eum non fieri quominus eam, dabis michi c.? Dabo certe'. Ad hoc ut ista stipulatio non committatur, oportet ut neutrum fiat, idest quod eum ire non inpediat et quod ei rem habere licere faciat, idest non
 20 rem aduocet, et que oportet eum facere faciat. Neutro facto non committitur stipulatio, aliquo facto uel quia rem aduocauit uel quia inpediuit committitur. Hic enim stipulationis effectus est, idest hoc consequitur per stipulationem ut penalis stipulationis metu neutrum fiat amplius, et si tantum alterum eorum fiat, consequimur
 25 penam.

Si subtilius ad rem accedamus et dialectica disputatione rem discutiamus, cum dixi 'si hoc aut illud factum non erit, dabis c.', perinde est ac si dixissem 'dabis c.' cum uere poterit dici 'hoc aut illud factum a te non esse'. Set pone alterum factum est, quia rem
 30 non aduocauit, rem habere licere fecit, set alterum non est factum, quia euntem inpediuit: hic committitur stipulatio, quia non ut committatur, neutrum factum esse oportet. Set probo quod non: altero enim facto uerum est 'hoc aut illud factum esse', ergo altero non facto uerum est 'hoc aut illud factum non esse'. Nam omnis disiunc-

tunc C 14 et² — 17 eam om. (homoiotel.) V 15 omnia] eum An,
 eam ArC 15 fierent] fieri C 15 hoc] hac C 16 illud] aliud
 AnArL 16 non om. C 16 fuerit] fuit C 17 dabis] de his
 C 17 certe] in te C 18 stipulatio ista tr. AnArLV 19 eum
 ire] eundum C 19 quod om. V 19 ei rem] eidem An, non
 ins. C 19 idest] infra Ar 19-20 rem non tr. AnArLV 20 eum
 facere] enim factum C 21 stipulatio — 22 committitur om. (homoiotel.)
 V 22 est ante enim tr. AnArLV 23 hoc om. V 23 conse-
 quitur] quod sequitur AnArLV 24 tantum om. AnArLV 24
 consequitur AnArLV 26 si] set ArL, scilicet V 26 accedamus]
 attendamus C 26 dialectica ArL, dyaletica V 26 disputatione]
 stipulatione C 26-27 discutiamus rem tr. AnArLV 27 erit] esse
 V 27 dabis — 29 esse om. (homoiotel.) V 28 est om. AnAr
 28 dixisset C 28-29 illud aut tr. An 29 a te factum (bis scr. An) tr.
 AnArL 30 non om. ArL 30 licere om. V 30 fecit] factum C
 31 euntem] eum tunc V 31 inpediuit] non praem. C, cancell. C¹ 31
 omittitur ArL 31 ut om. AnArC 31-32 committitur C 32 quod]
 quia L 33 enim] ei V 33 illud] istud C, illi V 34 verum est
 om. C 34 aut] factum add. Ar 34 non om. An 34 esse]
 est L 34 Nam om. C 34-35 disiuncta AnL 35 uera¹ om. C, est uera

- 35 tua uera est cuius altera pars est uera, ergo stipulatio committitur cum conditio stipulationis extiterit: quod uerum est. Procedo ergo. 'Sic': stipulatio committitur cum 'hoc aut illud factum non est', set pone neutrum factum est, quia non inpediuit euntem et rem non aduocauit, ergo alterum factum non est, ergo stipulatio committitur:
- 40 quod falsum est, quia omnia que promisit inpleuit; nec est inter eos actum ut stipulatio eo parente stipulationi committatur, preterea uilis est obiectio et cauillatio est. 'Non' est bis. Cum enim neutrum fecit, utrumque fecisse dicitur, quia 'factum' pro 'non facto quod non' ponitur; et altero non facto quod facere debebat committitur sti-
- 45 pulatio ac non facto quod non facere debebat non committitur, et neutra quidem. Altero facto, ut quia inpediuit, verum est 'hoc aut illud factum esse' licet alterum factum non sit, et ideo et eadem ratione altero non facto, ut quia non inpediuit, altero facto, ut quia rem aduocauit, uerum est 'hoc aut illud factum non esse'; huius est
- 50 enim regula: omnis disiunctiua uera cuius altera pars est uera.

Dicit quis: quid est? Ergo quod dicitur in eodem § dicitur 'non ideo tamen etc.'. Respondeo quod dicitur 'non ideo'. Expono: idest propter id factum, nam huius 'hoc aut illud factum non est' non est uera ratio, quia aliquod eorum factum est, set quia aliquod non est

55 factum; et huius 'hoc aut illud factum est' non est uera propter non

tr. An 35 est uera] uera est C 35 est²] altera add. et cancell.
V 36 conditio — 37 cum om. (homoiotel) V 36 uerum] et praem.
AnArL 37 cum om. ArL 37 hoc] hic Ar 37 illud aut tr.
An 38 factum neutrum tr. An 38 est om. An 40 falsum] factum
C 40 que om. L 40 adinpleuit AnArLV 41 actum] actio C,
actum add. V 41 eo parente] ea (eo V) apparente ArLV 42 est²]
in (interlin. L) uerbis add. AnArLV 42 non est bis om. AnArLV
43 quod non om. AnArLV 44 facto om. AnV 44 committitur —
45 debebat om. (homoiotel.) AnV 45 ac] altero L 45 non² om.
C 46 neutra quidem] nota quod AnArLV 46 ut om. C 46
inpediuit] inreduerit C 47 esse] est C 47 et²] idest AnArLV
48 ratione] regula AnArLV 49 est² om C 50 disiuncta AnL
50 uera¹ om. C 50 est uera] etc. C 51 dicet AnArLV 51 dicitur²
— 52 etc. om. AnLVAr(?) 52 Respondit AnArL, Resp. V 52
Expone AnArLV 53 huius om. CV 53 illud] illi de L 53 non¹
om. V 53 non est² om. (homoiotel.) An ArL 54 uera] est add. Ar
54 ratio] ideo AnArLV 54 eorum] illorum AnArLV 55 factum²
illorum add. et cancell. An 55 huius om. V 55 illud post est¹
tr. C, aliud scr. ArL 55 propter — 56 uera om. (homoiotel.) An

factum, set propter factum; ergo ob id quod est una uera non est uera altera, porro non sunt iste propositiones contrarie, cum ambe simul uere esse possint, set diuerse. Vbi uero plura stipulatur quis et 'si quid eorum non fiat' penam, omnia fieri oportet ut stipulatio non committatur. sicut e contrario omnia non fieri idest rem non aduocari, etc. que in illa stipulatione continentur et non inpediri euntem oportet ut non committatur stipulatio.

Si quis autem habeat sine 'non' plana est littera eodem casu retento ut nec expositione indigeat. Jo. b.

56 non — 57 uera *om.* (*homoiotel.*) AnL 57 iste — 58 possint *om.* (*homoiotel*) L 57 iste *post* propositiones *tr.* An 58 uere *om.* An
 58 esse] non *add.* AnArV 58 possint *om.* V, possunt *scr.* AnAr 58
 uero] autem AnArLV 58 stipulatur] fieri *praem.* AnV, *add.* AnL 59
 eorum *om.* L 59 penam] nam C, pena V 60 committitur C
 60 contrario] scilicet *add.* V, supra *add.* AnArL 61 etc.] et ceterum
 C 61 in *om.* AnArC 61 euntem *om.* C 63 habeat] litteratos
add. An, siue inlitteratos *add.* ArL 63 sine] sin *vel* siū *ambig.* L, siue
 AnV, *om.* Ar 63 'non'] 'non' litteratos (*verba om.* Ar) puta sic: 'si
 illud (aut illud *add.* AnArL) factum erit' AnArLV 64 indigeat] litteram
 (littera V) sic leges *add.* AnArLV